

TRIBUNALE DI PATTI - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

(con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

Il Prof. **FOLISI SALVATORE**, nato a Patti (Me) il 21.09.1960 e residente in Caronia (Me), c.da Ricchiò snc (Cod. Fisc: FLSSVT60P21G377K) rappresentato e difeso dall'Avv.to Carmelo Galati (CF: GLTCML75T17I199H, pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it - foro di Patti) che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta su foglio separato da intendersi in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in S. Stefano di Camastra, via Croce Missione n° 25, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125, co. 1 c.p.c., nonché dell'art. 136, co. 3 c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax 1782250393, oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: carmelogalati@avvocatimistretta.it *ricorrente

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (C.F.:80185250588)**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
- 2) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia (C.F.:80018500829)**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
- 3) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina (C.F.:80005000833)**, in persona del Dirigente p.t., con sede

in Messina, Via San Paolo is. 361, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65;

4) Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra, in persona del Dirigente pro tempore (CF:93002950835) domiciliato ex art 417 bis c.p.c. in S. Stefano di Camastra, via Libertà n. 1 ed ex lege per il ricorso introduttivo presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65 ** resistenti*

NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti della classe di concorso A030 educazione musicale scuola secondaria I Grado – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ovvero di tutti i docenti risultanti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso. ** contro interessati*

PREMESSO CHE

1) Il sig. Folisi Salvatore è un docente di ruolo - classe di concorso A030 (educazione musicale) – in servizio dall'anno scolastico 2017/2018 (a seguito di trasferimento a domanda) **presso l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra**, scuola secondaria di I grado, quale titolare dell'unica cattedra dell'organico di diritto.

2) **Nell'anno scolastico 2017/2018** il prof. Folisi Salvatore, pur mantenendo la titolarità di cattedra presso l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra, ha **completato l'orario di insegnamento tramite cattedra esterna (COE)** svolgendo il seguente orario:

- **n. 14 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra** e n. 4 **ore settimanali presso la Scuola Media di San Fratello facente parte dell'Istituto Comprensivo "Verga" di Acquadolci.** (si veda bollettino COE allegato).

3) Del tutto inspiegabilmente, per l'anno scolastico 2018/2019 (inizio settembre 2018) il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, con il provvedimento n. 9389 del 3.7.2018 (di cui si produce stralcio) e successivamente con provvedimento prot. n. 14082 del 17.09.2018 nel determinare la dotazione organica del personale docente delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Messina, ha modificato in modo arbitrario ed illegittimo la ormai consolidata cattedra esterna (COE) di completamento tra l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra" e l'Istituto Comprensivo "Verga" di Acquedolci in riferimento alla classe di concorso A30 educazione musicale.

Come si evince dai bollettini allegati la cattedra di educazione musicale di S. Stefano di Camastra (che prima completava con l'Istituto Comprensivo di Acquedolci, plesso di San Fratello) adesso [dopo essere stata accorpata per un breve periodo fino al 17.09.2018 con l'Istituto Comprensivo di Tusa] completa con l'Istituto Comprensivo "Kennedy" di Castell'Umberto i cui plessi scolastici distano più di 60 km (Castell'Umberto) e 80 km (Comune di Raccuia sede di svolgimento del servizio) dalla sede di servizio principale (S. Stef. Camastra). Il ricorrente, pertanto, è costretto ad affrontare uno spostamento settimanale giornaliero pari a km 120 o 160.

La nuova COE a.s. 2018/2019 riferita all'educazione musicale classe di concorso A30 risulta così formulata:

Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra (sede di titolarità del ricorrente)	Completamento
14 ore Ed. Musicale	Fino alla data del 17.09.2018 4 ore di completamento ed. musicale in abbinamento all'Istituto Comprensivo di Tusa (provv. n. 9389 del 3.7.2018)

	<p><u>Successivamente al 17.09.2018</u> 4 ore di completamento ed. musicale in abbinamento all'Istituto Comprensivo Kennedy di Castell'Umberto con sede di servizio a Raccuia (prov. n. 14082 del 17.09.2018)</p>
--	---

Istituto Comprensivo di Acquadolci	Istituto Comprensivo "Marconi" di Sant'Agata di Militello
8 ore di educazione musicale di completamento	10 ore di educazione musicale in abbinamento ad Acquadolci.

Nell'anno scolastico precedente 2017/2018 invece, la COE riferita all'educazione musicale classe di concorso A030 era così composta:

Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra (sede di titolarità del ricorrente)	Istituto Comprensivo di Acquadolci
14 ore Ed. Musicale con abbinamento all'Istituto Comprensivo di Acquadolci.	4 ore di completamento ed. musicale in abbinamento con S. Stefano di Camastra

Istituto Comprensivo "Marconi" di Sant'Agata di Militello
6 ore residue di educazione musicale. Non era stata formata alcuna COE

Come si evince dal superiore schema di composizione delle cattedre esterne (COE) per l'anno scolastico 2018/2019 (classe di concorso A-30 educ. Musicale scuola media I grado) è **stata disposta un'arbitraria ed illegittima modifica della cattedra esterna di completamento in riferimento** agli Istituti Comprensivi di S. Stefano di

Camastra e di Acquedolci che nell'anno scolastico precedente (2017/2018) risultavano abbinati (come da documentazione allegata).

Presso l'Istituto Comprensivo di Acquedolci sono disponibili nel corrente anno scolastico ben 8 ore di educazione musicale di completamento, 4 delle quali avrebbero dovuto essere destinate (come per il precedente anno scolastico) per il completamento delle 14 ore presenti presso l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra (scuola di titolarità del ricorrente permettendo in tal modo allo stesso il raggiungimento delle 18 ore di cattedre). Contrariamente alle vigenti disposizioni in materia, tutte le ore disponibili sono state, invece, utilizzate per la formazione di una nuova COE non prevista nell'anno scolastico precedente tra Istituto Comprensivo di Acquedolci e Istituto Comprensivo "Marconi" di S. Agata di Militello. Tutto ciò con grave danno per il ricorrente che è stato costretto, senza motivo alcuno, a percorrere più di 120/160 Km (andata e ritorno) per almeno 2 giorni a settimana per raggiungere la nuova sede scolastica di completamento.

4) Il ricorrente oltre a contestare la nuova composizione delle COE, impugna anche il provv. prot. n. 3932/U del 27.8.2018 avente ad oggetto "*assegnazione cattedre esterne e interne a.s. 18/19 ai docenti di [...] Musica ...*" emesso dal **Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra** con cui il Prof. Folisi è stato designato come titolare di cattedra esterna per la classe di concorso A030.

Si precisa che nel corrente anno scolastico 2018/2019 (così come nel precedente a.s.) con il provv. n. 9389 del 3.7.2018 è stata assegnata all'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra anche 1 unità di potenziamento per la classe di concorso A030 Educ. Musicale.

Presso l'I.C. di S. Stefano di Camastra, pertanto, sussistono n. 2 cattedre di ed. musicale classe di concorso A030 di 18 ore ciascuna: una cattedra di potenziamento ed 1 cattedra curricolare con completamento orario esterno. Il Dirigente Scolastico ha attribuito al Prof. Folisi (titolare della cattedra curricolare) la COE fondando la propria scelta sul fatto che nel precedente anno scolastico 2017/2018¹ lo stesso fosse già titolare di cattedra esterna (quindi a suo parere non si terrebbe conto del punteggio) e sul fatto che non si applicherebbe l'esclusione dalla graduatoria prevista per i beneficiari della legge 104/92 dall'art. 11, comma 3, lett. C) del CCNI sulla mobilità del personale docente per l'a.s. 17/18 e confermato anche per l'a.s. 18/19, ciò in quanto la COE era già esistente. Anche avverso tale decisione si propone ricorso per i motivi che verranno meglio specificati nella parte in diritto.

5) Stante l'attualità e l'irreparabilità del pregiudizio, il ricorrente con ricorso ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. 2961/2018 RG Lav. Tribunale di Patti, chiedeva al Giudice adito di accogliere le doglianze ivi prospettate e per effetto che gli venisse riconosciuto il diritto all'assegnazione della cattedra orario interna e/o la ricostituzione della precedente COE (a.s. 2017/2018) tra l'I.C. di S. Stefano di Camastra e l'I.C. di Acquadolci.

6) All'udienza di comparizione del 24.10.2018 si costituiva, con memoria depositata in udienza, l'I.C. di S. Stefano di Camastra in persona del Dirigente Scolastico chiedendo l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva ed il rigetto delle istanze del ricorrente relative all'attribuzione della cattedra orario interno. Il Giudice del Lavoro tratteneva la causa in riserva.

¹ Anno scolastico in cui il ricorrente ha preso servizio per la prima volta presso l'I.C. di S. Stefano di Camastra

7) Con ordinanza di rigetto n. cronol. 16173/2018 del 13.11.2018, comunicata dalla cancelleria al ricorrente tramite pec in data 15.11.2018, il Giudice adito rigettava il provvedimento cautelare richiesto ritenendo che non sussistesse il requisito del “*periculum in mora*” e che un eventuale pregiudizio avrebbe potuto trovare ristoro nel giudizio di merito con un eventuale risarcimento del danno.

8) Il ricorrente, quindi, impugnava la su indicata ordinanza presentando tempestivamente reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che veniva iscritto al n. 3656/2018 R.G. Trib. di Patti. Con ordinanza di accoglimento parziale del 30.4.2019 (RG 3656/2018) il Collegio accoglieva parzialmente il reclamo riconoscendo la sussistenza sia del “*periculum in mora*” che del “*fumus boni juris*”

Il ricorrente, pertanto, intende agire ex art. 414 c.p.c. per ottenere la tutela dei propri diritti e per essere integralmente risarcito di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali direttamente collegati all’illegittimità dei provvedimenti che si impugnano con il presente ricorso

IN DIRITTO

A) VIOLAZIONE E/O Erronea APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELL’O.M. n. 191/1997 prot. n.6012

La formazione delle cattedre orario esterne (COE) operata dall’Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Messina con il provv. n. 9389 del 3.7.2018 e con il provv. n. 14082 del 17.09.2018 viola palesemente l’Ordinanza Ministeriale n.191 del 19 marzo 1991 prot. n. 6012 che disciplina le modalità di determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie statali.

All’art. 6 della richiamata O.M. (rubricato “*cattedre tra più scuole*”) viene sancito:

“Solo dopo aver costituito all'interno della scuola, con precedenza assoluta, tutte le cattedre possibili, si procederà alla formazione delle cattedre orario esterne, utilizzando indifferentemente gli spezzoni a tempo normale e a tempo prolungato. [...] Le cattedre orario sono costituite da due o tre scuole funzionanti, possibilmente, nell'ambito dello stesso Comune e dello stesso Distretto

Non è consentita la costituzione di nuove cattedre orario mediante l'abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano sede in tre distinti Comuni.

LA CATTEDRA ORARIO ESTERNA PUÒ ESSERE ISTITUITA SEMPRE CHÉ VENGA RISPETTATO IL CRITERIO DELLA FACILE RAGGIUNGIBILITÀ E SIA ASSICURATA AL TITOLARE LA POSSIBILITÀ DI ADEMPIERE A TUTTI GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

LE CATTEDRE ORARIO ESTERNE COSTITUITE NELL'ORGANICO DI DIRITTO PER L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCONO GLI ORGANICI SU CUI INSISTE UN TITOLARE DEVONO ESSERE CONFERMATE CON LA STESSA SCUOLA DI COMPLETAMENTO SEMPRECHÉ PERMANGANO LE NECESSARIE CONDIZIONI E NON SIA POSSIBILE VARIARLE MIGLIORANDO LA RAGGIUNGIBILITÀ TRA LE SCUOLE INTERESSATE.

Devono comunque essere modificate le cattedre orario esterne che abbiano evidenziato obiettive difficoltà per il titolare all'assolvimento degli obblighi di servizi”

I principi dettati dall'OM n. 191/97 in merito alla formazione delle cattedre esterne possono così riassumersi:

la cattedra orario esterna deve essere istituita rispettando il criterio della facile raggiungibilità e deve essere assicurata al docente la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio. Viene, quindi, sancito il principio della viciniorità tra le due o tre sedi; questo perché deve essere garantita al docente la possibilità di spostarsi nella stessa giornata da una sede di servizio ad un'altra.

□ in presenza delle relative disponibilità, la cattedra orario esterna costituita nell'anno precedente non può essere modificata nell'anno successivo se rimangono invariate le necessarie condizioni e se non è possibile variarle migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate

Nessuno dei su indicati principi è stato rispettato dal MIUR con il provvedimento che si impugna. Nella nuova COE di ed. musicale – classe A030 sono state accorpate sedi di lavoro difficilmente raggiungibili (distanti in media circa 80 km dalla sede di servizio principale). Sussistono, pertanto, oggettive e gravi difficoltà per il docente ricorrente per l'assolvimento degli obblighi di servizio. Tali impedimenti sono maggiormente accentuati anche dal fatto che tra i Comuni in cui sono ubicate le diverse sedi di servizio non esiste alcun collegamento rapido ed agevole secondo la viabilità ordinaria (si tratta di Comuni ubicati in zone montane e prive di mezzi pubblici di collegamento diretto). Tutto ciò non potrà che ostacolare l'esercizio dell'attività didattica.

L'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina ha anche violato il divieto di modifica della cattedra oraria esterna costituita nell'anno scolastico precedente in presenza di disponibilità. Analoga violazione è stata effettuata in merito al divieto di modifica della COE dell'anno precedente qualora questa modifica comporti un peggioramento dell'agevole raggiungibilità tra le scuole interessate.

Come già evidenziato nella premessa in fatto, nell'anno scolastico precedente 2017/2018 la COE di ed. musicale in cui presta servizio il ricorrente era stata costituita abbinando gli Istituti Comprensivi di S. Stefano di Camastra (sede di titolarità del docente) e quello di Acquadolci. Anche per l'anno scolastico 2018/2019, in applicazione dei su richiamati principi, la COE di ed. musicale avrebbe dovuto

continuare ad essere formata abbinando l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra (con disponibilità di 14 ore) e quello di Acquadolci (con disponibilità di 8 ore, 4 delle quali dovevano essere abbinate in completamento). Tale abbinamento permette il completamento della cattedra e nel contempo è rispettoso dei principi stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale n. 191 del 191/97.

Pertanto la formazione della COE – Ed. Musicale - classe A30 operata dal MIUR con i provvedimenti impugnati andrà disapplicata e/o annullata e/o rettificata con la reintegrazione della cattedra oraria esterna (COE) costituita abbinando gli Istituti Comprensivi di S. Stefano di Camastra e di Acquadolci.

B) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 5 DEL CCNI SULLA MOBILITÀ 2017/2018.

La formazione della COE - ed. musicale A030 operata dal MIUR in riferimento alla sede di servizio del ricorrente viola palesemente anche il C.C.N.I. sulla mobilità 2017/2018 la cui validità per l'anno 2018/2019 è stata prorogata in forza all'accordo sottoscritto in via definitiva tra le parti in data 7 marzo 2018.

L'art. 11, comma 5 del su richiamato CCNI sancisce che: **“SI PRECISA CHE LE CATTEDRE COSTITUITE SU PIÙ SCUOLE, POSSONO ESSERE MODIFICATE NEGLI ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI PER QUANTO RIGUARDA GLI ABBINAMENTI QUALORA NON SI VERIFICHÌ PIÙ DISPONIBILITÀ DI ORE NELLA SCUOLA ASSEGNATA PER COMPLETAMENTO DI ORARIO”.**

Ebbene, visto che nelle scuole assegnate al docente ricorrente nell'anno scolastico precedente (2017/2018) permangono disponibilità di ore necessarie alla formazione di una cattedra (precisamente 14 ore presso l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra e 4 ore presso l'I.C. di Acquadolci) la nuova costituzione della cattedra

esterna posta in essere dal Miur con il provvedimento che si impugna appare, ed in effetti lo è, arbitraria ed illegittima e per questo motivo andrà annullata, revocata e/o modificata nel rispetto nelle vigenti disposizioni.

Si riporta quanto affermato dal Collegio nell'ordinanza del 30.04.2019 che ha accolto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che così ha motivato la propria decisione: *“Nel caso che ci occupa risulta ictu oculi che non sono stati rispettati i parametri fissati nell'ordinanza ministeriale per la formazione della cattedra a completamento ore esterne, poiché, pur essendovi disponibilità di ore presso l'Istituto Comprensivo di Acquadolci, già abbinato nell'anno scolastico 2017-2018 a quello di Santo Stefano di Camastra, ove il ricorrente risulta titolare di cattedra, per il completamento delle diciotto ore settimanali - è stato disposto il completamento dell'orario con un Istituto comprensivo - quello di Castell'Umberto - i cui plessi Ucria e Raccuia) non sono non facilmente raggiungibili dalla sede di titolarità, essendo distanti da quest' ultima in media 70 km e mancando efficienti mezzi di collegamento pubblici. Inoltre, come previsto nell' ordinanza 191/97, la variazione delle cattedre orario esterne è possibile solo migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate. Nel caso di specie è avvenuto il contrario, attesa la notevole distanza chilometrica tra l'istituto di Santo Stefano di Camastra e i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Castell'Umberto. Emerge poi che è stato palesemente disatteso il disposto dell'art. 11, comma 5 del CCNI sulla mobilità del personale docente per l'anno 2018/2019”*

In tal senso si è espresso in Tribunale di Patti - Sez. Lavoro anche con l'ordinanza cautelare n. 12094 del 22.08.2018.

C) IN RIFERIMENTO ALL'ATTRIBUZIONE AL RICORRENTE DELLA COE. VIOLAZIONE DI LEGGE, ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 3932/U DEL 27.8.2018 DELL'I.C. DI S. STEFANO DI CAMASTRA.

Come già evidenziato, presso l'I.C. di S. Stefano di Camastra sono disponibili n. 2 cattedre di ed. musicale A030 di 18 ore ciascuna: una curricolare su cui è titolare il ricorrente e l'altra di

potenziamento. A tal proposito si richiamano le disposizioni in materia dettate dall'art. 1, commi 5, 64 e 68 della legge 107/2015 che disciplinano l'organico dell'autonomia².

L'organico dell'autonomia è concepito come un corpus unitario nel quale confluiscono senza distinzione alcuna tutti i docenti, oltre a quelli curricolari, di sostegno, di potenziamento anche quelli a cui vengono affidati compiti di coordinamento e progettazione. Ciò è ribadito nella Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. n. 2852 del 05.09.2016 ove si afferma che "l'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della scuola [...] tutti i docenti dell'organico dell'autonomia contribuiscono alla realizzazione dell'offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento [...] E' importante ricordare che non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che, in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, della Legge 107, nell'organico dell'autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa. I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica comunità di pratiche"

² Art. 1 comma 5 della legge 107/15 "Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, e' istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attivita' di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento".
Art 1 comma 64. "A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del presente articolo, e' determinato l'organico dell'autonomia su base regionale".
Art 1 comma 68 "L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65"

che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili”.

Alla luce di quanto affermato nella fattispecie per cui è causa avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 11 comma 2 del C.C.N.I. sulla mobilità 2017/2018 (valido anche per il corrente a.s.) in forza del quale **“Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà assegnato automaticamente su questa ultima cattedra”**. Viene, quindi, sancito il DIRITTO DEL DOCENTE TITOLARE SU CATTEDRA ESTERNA A VEDERSI ATTRIBUIRE AUTOMATICAMENTE LA CATTEDRA ORARIA INTERNA OVE VI SIA IL POSTO DISPONIBILE.

Poiché nella fattispecie per cui è causa presso l'I.C. di S. Stefano di Camastra vi sono disponibili 2 cattedre di ed. musicale con orario completo di 18 ore (una di potenziamento ed una COE), dato che l'organico dell'autonomia deve essere considerato come *un unicum* senza distinzione tra curriculum e potenziamento, al ricorrente Prof. Folisi (titolare su COE) avrebbe dovuto essere assegnata automaticamente, senza necessità di alcuna esplicita richiesta in tal senso, la cattedra oraria interna. Il provvedimento impugnato, quindi, dovrà essere disapplicato in riferimento al ricorrente al quale dovrà essere attribuita la cattedra interna per un monte orario complessivo di 18 ore.

Il provvedimento di attribuzione delle cattedre con orario interno ed esterno è altresì illegittimo per VIOLAZIONE DEL “MODUS PROCEDENDI” PREVISTO DALL'ART. 396 C.2 LETT. D) DEL D.LGS.N.297/94 che prevede che al personale direttivo, quale è il dirigente scolastico, spetta, tra l'altro, di procedere alla formazione delle classi ed

all'assegnazione ad esse dei singoli docenti sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto, ai sensi dell'art. 10 c.4 del d.lgs. citato, e delle proposte del collegio dei docenti formulate ai sensi dell'art.7 c.2 lett.b) del d.lgs (in tal senso anche il Tribunale di Agrigento con la sentenza n. 2778 del 3.12.2003).

Nel provvedimento che si impugna non viene fatto alcun riferimento né ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e neppure ad eventuali proposte formulate dal Collegio Docenti. Lo stesso, inoltre, non trova giustificazione neppure in eventuali e non dichiarate esigenze connesse alla didattica (quali il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'offerta formativa) .Sotto questo aspetto il provvedimento è privo e/o carente di motivazione e, pertanto, nullo e/o annullabile ed andrà disapplicato con conseguente attribuzione al Prof. Folisi della cattedra interna.

Si osserva, infine, che **in assenza di criteri prestabiliti dagli organi collegiali** l'unico criterio di scelta che avrebbe dovuto seguire il D.S. era quello di attribuire le cattedre in base alla Graduatoria di Istituto così come aveva fatto in un primo momento con riserva con il provv. prot. n. 3346 del 22.6.2018.

Nella graduatoria di istituto il Prof. Folisi risulta collocato nella posizione più alta e ciò a prescindere dal diritto all'esclusione delle graduatorie di cui gode il ricorrente in forza **dell'art. 13, comma 3, lettera c) del CCNI mobilità del 2017/2018 in quanto beneficiario delle precedenze di cui alla legge n. 104/92** (come si evince dagli atti allegati).

Priva di fondamento e fuorviante (tanto da indurre in errore lo stesso Giudice Cautelare) è quanto affermato dall'I.C. di S. Stefano di Camastra (nelle memorie difensive della procedura cautelare) in merito alla differenziazione tra cattedra di potenziamento, cattedra esterna e cattedra interna. La cattedra di potenziamento non

può essere nè identificata e neppure confusa con la cattedra interna. Si ha, infatti, cattedra interna quando un Istituto Comprensivo ha un numero di classi sufficienti a coprire le 18 ore settimanali previste per l'insegnamento della singola disciplina; nel caso specifico per l'educazione musicale è previsto l'erogazione di n. 2 ore settimanali per classe. Pertanto, essendoci presso l'I.C. di S. Stefano di Camastra n. 7 classi di scuola secondaria di primo grado (3 classi a S. Stefano di Camastra e 4 a Caronia) presso il su indicato I.C. non è possibile formare una cattedra oraria interna ma solo una cattedra oraria esterna con completamento delle rimanenti 4 ore presso un altro Istituto Comprensivo. Non appare corretta l'affermazione di controparte secondo cui la cattedra di potenziamento sia da considerarsi una cattedra interna e che la stessa sia stata assegnata per riassorbimento alla docente Conti che svolge il proprio servizio presso la scuola secondaria di primo grado di S. Stefano di Camastra.

Si precisa, infatti, che la docente Conti non è assolutamente titolare di cattedra interna (come erroneamente sostenuto dall'I.C. di S. Stef. Camastra) ma la stessa è stata riassorbita nell'anno scolastico 2016/2017 nell'organico di potenziamento (che viene determinato per un triennio) quale docente perdente posto. Non esiste alcuna cattedra orario interno di educazione musicale presso l'I.C. di S. Stefano Camastra.

Invero, le 18 ore di potenziamento in educazione musicale non sono state assegnate solo alla scuola media di S. Stefano di Camastra (come erroneamente affermato nella memoria difensiva di controparte) ma in generale all'istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra (si veda provvedimento allegato al fascicolo di parte reclamante) che comprende plessi scolastici sia nel Comune di S. Stefano di Camastra (su cui attualmente è stata assegnata la docente Conti) sia nel Comune di Caronia a cui è stato assegnato il reclamante Prof. Folisi. Si può, quindi, affermare senza dubbio

alcuno che la cattedra di potenziamento non può essere certo confusa e/o identificata con la cattedra interna così come erroneamente fatto dall'I.C. di S. Stefano di Camastra. Tanto è vero che al Prof. Folisi sono state assegnate sia ore curricolari che ore di potenziamento da svolgersi presso le sedi scolastiche ubicate nel Comune di Caronia (come da orario di servizio allegato).

L'assegnazione della COE esterna al ricorrente, quindi, è illegittima per violazione delle norme legislative e regolamentari su indicate; in assenza di criteri prestabiliti dagli organi collegiali, pertanto, la COE avrebbe dovuto essere assegnate in base alla posizione nella graduatoria assunta dal docente. Il provvedimento impugnato, quindi, dovrà essere dichiarato nullo e/o disapplicato.

D) IN RIFERIMENTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON SUBITO DEL RICORRENTE.

A far data dal 18.09.2018 (presa di servizio presso l'I.C. di Castell'Umberto) il ricorrente è stato costretto **con un mezzo proprio** (Fiat Punto Diesel) – **stante l'assenza di efficienti mezzi pubblici di collegamento** - a percorre notevoli distanze, **160 km circa a/r almeno due volte la settimana, per raggiungere il plesso scolastico di Raccuia** facente parte dell'I.C. di Castell'Umberto.

L'orario di servizio del ricorrente è il seguente: lunedì, martedì e mercoledì l'I.C. di S. Stefano di Camastra (per complessive 14 ore settimanali) ed il **giovedì ed il venerdì presso la nuova sede di servizio** nel Comune di Raccuia (per complessive 4 ore settimanali: la seconda e quarta ora il giovedì e terza e quinta ora il venerdì).

Sia il giovedì che il venerdì il ricorrente ha dovuto percorrere 160 km a/r per espletare il completamento orario presso il plesso di Raccuia. Tutto ciò con il proprio mezzo vista l'assenza di efficienti mezzi pubblici di collegamento.

Oltre che nei giorni di giovedì e venerdì il ricorrente è stato costretto a raggiungere le nuove sedi di servizio anche in altri giorni per partecipare ai consigli di classe, ai dipartimenti, al collegio docenti, agli scrutini, agli incontri con le famiglie ed a tutte le altre attività connesse all'insegnamento.

Il 18.10.2018 il ricorrente mentre stava per recarsi a scuola alla guida del proprio veicolo accusava un malore e, per tale motivo, si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di S. Agata di Militello ove veniva diagnosticata una fibrillazione atriale. Il giorno successivo (19.10.2018) il ricorrente, persistendo il malessere, si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cefalù (ove era in cura da diverso tempo) ove veniva confermata la diagnosi di fibrillazione atriale.

Il 24.10.2018 il ricorrente si sottoponeva a visita cardiologica presso l'Ospedale di Cefalù all'esito della quale lo stesso veniva inserito nella lista d'attesa per cardioversione elettrica.

Non potendo più percorrere lunghi tratti alla guida del proprio mezzo, se non a rischio della propria vita, il ricorrente, stante la persistenza della fibrillazione atriale, è stato costretto ad assentarsi dal lavoro per malattia (come da certificati medici che si allegano).

Si precisa che le già precarie condizioni di salute del ricorrente (invalido al 76% a far data dal 02.11.2015 come da certificazione INPS che si allega) si sono ulteriormente aggravate in quanto, a seguito della illegittima modifica della COE operata con il provvedimento impugnato, il prof. Folisi è stato sottoposto ad **eccessivo stress** che ha avuto come diretta conseguenza il peggioramento del pregresso stato di salute. Ciò è ben evidenziato sia nel certificato medico del 07.02.2019 che nella relazione medico legale del 26.3.2019 (che si producono in allegato).

Oltre al danno patrimoniale (spese per il viaggio per raggiungere con il proprio mezzo la nuova sede di servizio e riduzione dello stipendio connessa alle assenze per malattia) il ricorrente ha subito anche un danno non patrimoniale (peggioramento del proprio stato di salute); entrambi i danni andranno risarciti attesa l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Nel caso specifico occorre, altresì, tenere in considerazione il fatto che **la notevole distanza tra le nuove sedi di servizio e la loro difficile raggiungibilità** ha posto dei concreti ed oggettivi ostacoli al docente nella **possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio** ed ha causato a danno del ricorrente un peggioramento delle condizioni psicofisiche connesse a stress ed ad uno stato di frustrazione per l'ingiusto provvedimento con ripercussioni negative anche nella vita di relazione e familiare (maggior tempo sottratto al riposto, alla cura della propria famiglia, maggiori **difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro**).

Solo con il provv. n.7718 del 10.05.2019 il Miur, in esecuzione dell'ordinanza cautelare di accoglimento ha ripristinato lo *status quo ante* ricomponendo la precedente COE.

In merito all'entità del risarcimento il danno patrimoniale e non subito dal ricorrente quale conseguenza diretta dell'illegittima modifica della preesistente COE si quantifica in complessive € 12.358,00 come da seguente specifica:

- € 58,00 pedaggio autostradale S. Stefano di Camastra-Brolo (€ 5,80 a/r giornalieri, per 10 giorni;
- € 300,00 **rimborso forfettario** per spese di trasferta e connesse all'utilizzo del proprio mezzo per raggiungere il posto di lavoro. Calcolate

forfettariamente in € 30,00 giornaliera per 10 giorni (si veda tabelle ACI 2017/2018/2019);

- € 12.000,00 danno non patrimoniale connesso al peggioramento delle condizioni psicofisiche ed allo stress subito dal lavoratore quale diretta conseguenza del provvedimento palesemente illegittimo che poteva essere anche annullato in autotutela dell'amministrazione resistente.

A tal fine si richiama quanto deciso dal **Consiglio di Stato, Sez. VI** che nella **sentenza n. 1061 del 19.2.2018** ha così stabilito *“Al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo non è dunque richiesto un impegno probatorio particolare per dimostrare la colpa dell'Amministrazione, potendo egli limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto e dovendosi fare applicazione, ai fini della prova dell'elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice di cui all'art. 2727 del cod. civ. (c. d. colpa “in re ipsa”, insita nella stessa illegittimità degli atti lesivi, giudizialmente accertata)*

Tutto ciò premesso, il prof. Folisi Salvatore, come sopra rappresentato, difeso, e domiciliato,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, affinché rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa ex art. 415, 2° comma, c.p.c. per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

1) ritenere e dichiarare l'illegittimità del **provvedimento n. 9389 del 3.7.2018 e del provv. n. 14082 del 17.09.2018** emesso dal MIUR – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina per **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELL'O.M. n. 191/1997 prot. n.6012** e per **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA**

- 5 DEL CCNI SULLA MOBILITÀ 2017/2018 o delle altre norme richiamate in premessa;
dichiarare l'illegitimità del provvedimento n. 3932 del 27.08.2018 di assegnazione delle classi orario esterne e interne impugnato limitatamente alla posizione del ricorrente;
- 2) Conseguentemente riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente allo svolgimento delle proprie mansioni presso i plessi scolastici facenti parte dell'I.C. di S. Stefano di Camastra e/o in subordine al completamento della propria cattedra di educazione musicale – classe A030 secondo il seguente schema di completamento: 14 ore presso la scuola di titolarità, cioè l'I.C. di S. Stefano di Camastra e 4 ore di completamento presso l'I.C. di Acquadolci.
- 3) Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono (nello specifico anche del provv. n. 9389 del 3.7.2018, provv. n. 14082 del 17.09.2018 e provv. n. 3932 del 27.08.2018) ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina in persona del legale rapp.te pro tempore di provvedere a ricomporre la preesistente cattedra oraria esterna (COE) educazione musicale classe di concorso A-30 con abbinamento tra l'I.C. di S. Stefano di Camastra quale sede di titolarità e l'I.C. di Acquadolci, quale sede di completamento nel rispetto dei principi di composizione della cattedre orario esterne enunciati nella O.M. n. 191/97 e nel CCNI anno 2017/2018.
- 4) Condannare parte resistente in persona dei relativi rapp.ti pro tempore al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (anche ex art. 2043 c.c.) subito dall'istante quale conseguenza immediata e diretta dell'illegitimità degli atti impugnati per la complessiva somma di € 12.358,00 o di quell'altra maggiore o

minore che verrà ritenuta di giustizia, e/o da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 del c.c; oltre interessi legali.

5) condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio (compresi rimborso spese generali, Iva e Cpa).

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Dichiarazione di Valore ed esenzione CU Si dichiara che la presente controversia ha un valore ricompreso tra €5.200,00 ed € 26.000,00. Ai fini dell'esenzione dal contributo unificato come indicato dagli art. 9 comma 1-bis e art. 13 comma 1 a) della L. n. 111/2011 la parte ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito familiare imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito inferiore rispetto al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del citato testo unico, **esente pertanto da contributo unificato** (come da autocertificazione che si allega)

Si allegano i seguenti documenti: 1) provvedimento prot. n. 14082 del 17.09.2018; 2) provv. impugnato n. 9389 del 3.7.2018 e stralcio bollettini; 3) provvedimento Miur prot. n. 8795 del 2017 e stralcio bollettini; 4) provv. n. 3932 del 27.08.2018; 5) graduatoria di istituto a.s. 2018/2019; 6) provv. prot. n. 3346 del 22.6.2018; 7) ordinanza accoglimento n 12094/2018 Trib. Patti Sez. Lav.; 8) stralcio CCNI mobilità 2017/2018; 9) Ordinanza ministeriale n. 191/97; 10) ordinanza di accoglimento del 30.4.2019 RG n. 3656/2018; 11) orario di servizio; 12) calcolo pedaggio Autostrade Siciliane 13) fascicolo procedimento 700 c.p.c. contenente tra l'altro la certificazione INPS; 14) fascicolo proc. n. 669 terdecies c.p.c. contenente i certificati relativi al ricovero al P.S. e visita cardiologica; 15) tabelle ACI; 16) certificato medico del 07.02.2019; 17) relazione medica del 26.03.2019; 18) n.15 certificati di assenze per

malattia; 19) certificazione reddituale e doc. riconoscimento; 20) provv. n.7718 del 10.05.2019, 21) nota prot. 3200 del 13.06.2018; 22) nota prot. 8373/2017

In via istruttoria si chiede che venga nominato un CTU, ove occorra, per valutare il danno alla salute subito dal ricorrente, con riserva di formulare i quesiti nell'assegnando termine.

S. Stefano di Camastra, li 13.5.2019


Avv. Carmelo Galati

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.).**

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c.

A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati; premesso che il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine al diritto del ricorrente all'assegnazione della COE - Ed. musicale A-30 scuola secondaria di primo grado per la Provincia di Messina anno scolastico 2018/2019;

che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i docenti di ruolo nella classe di concorso A030 della Provincia di Messina nonché a tutti i docenti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso;

considerata l'amplia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente

ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per il
ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le
esigenze di celerità del presente giudizio,

VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità
diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla
tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., **autorizzare:**

1) quanto ai potenziali contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del
testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del
MIUR;

2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura
distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta
elettronica certificata.

S. Stefano di Camastra, li 13.05.2019

Avv. Carmelo Galati

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi, 28/05/19

Dott.ssa Nunziata Accetta

Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax : 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
PEC: carmelogalati@avvocatimistretta.it

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto **FOLISI SALVATORE**, nato a Patti (Me) il 21.09.1960 e residente in Caronia (Me), c.da Ricchiò snc (Cod. Fisc: FLSSVT60P21G377K)

DELEGA

l'Avv. **Carmelo Galati**, foro di Patti, C.F: GLTCML75T17I199H - indirizzo Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it con studio a S. Stefano di Camastra, via Croce Missione n. 25, presso il quale elegge domicilio, per essere rapp.to e difeso nella presente controversia e con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125, comma 1 c.p.c. nonché dell'art. 136, comma 3 c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax 1782250393, oppure tramite l'indirizzo di pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it


AVENTE AD OGGETTO

Ricorso avverso dotazione organica di diritto del personale docente delle scuole secondarie di primo grado per la provincia di Messina, anno scolastico 2018/2019 – classe di concorso educazione musicale. Provv. n. 9389 del 3.7.2018 en. 14082 del 17.09.2018 dell'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina. Ricorso avverso prot. n. 3932/U del 27.8.2018 emesso dal D.S. dell'I.C. di S. Stefano di Camastra- individuazione docente titolare di COE

Il presente mandato è conferito al difensore in ogni fase e grado del giudizio, compreso il processo di esecuzione, con ogni più ampio potere incluso quello di chiamare terzi in causa, promuovere domande autonome, transigere e conciliare, con i poteri specifici di cui all'art. 185 c.p.c., riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire.


Dichiaro di aver avuto conoscenza dell'informazione sui diritti previsti dall'artt. 7 e ss. del D. Lgs. N. 196/2003 e succ. mod. avente ad oggetto la tutela del trattamento dei dati personali ed acconsento al loro trattamento al fine dello svolgimento dell'attività professionale, esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati sensibili ex art. 22 della legge n. 675/96 e successive modifiche.

S. Stefano di Camastra, li 13.05.2019



Vera ed autentica la firma

Avv. Carmelo Galati



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi, 28/05/19

Dott.ssa Nunziata Accetta

